



Comune dell'Aquila



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 37

OGGETTO: Imposta Municipale Propria (IMU). Determinazione aliquote e detrazioni per l'anno 2017.

L'anno duemiladiciassette, il giorno 30 del mese di marzo, legalmente convocato con avviso n. 31943 del 23.3.2017 per le ore 9,30, si è riunito in L'Aquila nella nuova Sala delle adunanze consiliari "Tullio De Rubéis" sita in via Filomusi Guelfi, alle ore 10,13 il Consiglio comunale in sessione straordinaria di I convocazione, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio comunale, avv. Carlo Benedetti e la partecipazione del Segretario generale, avv. Carlo Pirozzolo. Proceduto ad effettuare l'appello nominale risultano presenti:

1	CIALENTE Massimo	NO	18	LUDOVICI Giuseppe	SI
2	BENEDETTI Carlo	SI	19	MANCINI Angelo	SI
3	BERNARDI Antonello	NO	20	MASCIOCCO Giustino	SI
4	CIMORONI Marco	SI	21	MUCCIANTE Alessandro	SI
5	COLONNA Vito	NO	22	NARDANTONIO Antonio	SI
6	DANIELE Raffaele	NO	23	PADOVANI Gianni	NO
7	D'ERAMO Luigi	NO	24	PALUMBO Stefano	SI
8	DE MATTEIS Giorgio	SI	25	PERILLI Enrico	NO
9	DE PAOLIS Tonino	NO	26	PICCININI Alessandro	SI
10	DI CESARE Ettore	NO	27	PLACIDI Salvatore	NO
11	DI NICOLA Giuliano	SI	28	PROPERZI Pierluigi	NO
12	DURANTE Adriano	SI	29	SALEM Ali	SI
13	FERELLA Daniele	NO	30	SANTILLI Antonella	SI
14	GIORGI Ermanno	SI	31	SPACCA Giorgio	SI
15	IANNI Sergio	SI	32	TINARI Roberto	NO
16	IMPRUDENTE Emanuele	SI	33	VITTORINI Vincenzo	SI
17	LIRIS Guido Quintino	NO		Totale	19

Partecipano alla seduta, il Vice Sindaco dott. Nicola Trifuoggi, gli assessori comunali Giovanni Cocciantè, Fabio Pelini, Emanuela Di Giovambattista, Emanuela Iorio, Maurizio Capri, Pietro Di Stefano,.

Il presidente accerta che il numero dei presenti (n. 19) è tale da rendere valida la seduta.

Entra il consigliere Perilli (n.20).



Comune dell'Aquila

Entrano i consiglieri Tinari, il Sindaco ed escono i consiglieri De Matteis, Imprudente, Piccinini, Tinari (n. 18).

Entra il consigliere Imprudente (n. 19).

Entrano i consiglieri Properzi, Ferella, De Matteis, D'Eramo, Tinari, Piccinini, Daniele, Di Cesare (n. 27).

Escono i consiglieri D'Eramo, De Matteis, Ianni, Properzi, Tinari (n. 22).

Esce il Sindaco ed entra il consigliere Ianni (n. 22).

Esce il consigliere Vittorini (n. 21).

Escono i consiglieri Daniele, Mancini, Piccinini (n. 18).

Escono i consiglieri Imprudente, Di Cesare ed entra il consigliere Mancini (n. 17).

Esce il consigliere Masciocco (n. 16).

Entra il consigliere Masciocco (n. 17)

Entra il consigliere Padovani (n. 18)

Entrano i consiglieri Di Cesare, Daniele (n. 20).

Entrano Properzi, Liris (n. 22)

Esce Liris (n. 21).

Il presidente pone direttamente in votazione, per alzata di mano, il punto ex n. 9 dell'ordine del giorno, recante ad oggetto: *Imposta Municipale Propria (IMU). Determinazione aliquote e detrazioni per l'anno 2017.*

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE

- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 23 maggio 2016, è stata disposta l'approvazione del Bilancio di Previsione 2016/2018, unitamente ai relativi allegati ex lege, come disciplinati a mente delle disposizioni di cui al D.Lgs. 118/2011 smi;
- Con deliberazione n. 232 del successivo 15 giugno, l'Esecutivo dell'Ente Locale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio in questione;
- Con deliberazione n. 1 del 10 gennaio scorso, nel prendere atto delle disposizioni di cui all'art. 5, del DL 30 dicembre 2016 n. 244, recanti il differimento al 31 marzo 2017 del termine di approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2017/2019, l'Esecutivo Comunale ha formulato specifico atto di indirizzo in favore dei dirigenti dell'Ente in ordine al corretto utilizzo degli stanziamenti di rispettiva competenza previsti nell'annualità 2017 del Bilancio Pluriennale 2016-2018, ed alla effettuazione dei pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre 2016 e degli stanziamenti di competenza dell'esercizio 2017, al netto degli impegni già assunti e del corrispondente Fondo Pluriennale Vincolato;

ATTESO CHE

- L'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata "... su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. ...";
- Sempre in base a quanto stabilito dal citato comma 639, la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, ad eccezione di quelle censite con le categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a



Comune dell'Aquila

carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

ATTESO ALTRESÌ CHE


- Ai sensi delle previsioni di cui al combinato disposto degli articoli 8 e 9, del D.Lgs. n. 23/2011, e dell'art. 13, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni con la Legge n. 214/2011, come successivamente modificato ed integrato con l'art. 4, comma 5, D.L. n. 16/2012, convertito con la Legge n. 44/2012, è stata istituita l'Imposta Municipale Propria (IMU);
- Il menzionato art. 13, del D.L. n. 201/2011 smi, ai commi 6 e 7, fissa allo 0,76% l'aliquota di base dell'IMU e allo 0,4 % quella per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, con possibilità per i Comuni, in sede di adozione delle relative deliberazioni, di aumentare o di diminuire la stessa aliquota di base sino ad un massimo di 0,3 punti percentuali e quella per l'abitazione principale e per le relative pertinenze sino ad un massimo di 0,2 punti percentuali;

RAVVISATO AL RIGUARDO CHE

- A norma del comma 677, della ridetta Legge 147/2013, come modificato ed integrato dall'art. 1, comma 1, lett. a), del Decreto Legge 16/2014, convertito con modificazioni con Legge 68/2014, nel determinare le aliquote IMU e quelle relative alla TASI, l'Ente Locale è tenuto in ogni caso al rispetto del vincolo in base al quale, la somma delle aliquote di detti tributi, per ciascuna tipologia di immobile, non deve risultare superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili;

RIPORTATO CHE

- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 in data 8 settembre 2014, modificata da ultimo giusta deliberazione consiliare n. 75 del 30 luglio 2015, questo Ente Locale ha provveduto ad approvare il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale IUC;
- Con deliberazione consiliare n. 33 in data 30 aprile 2016, sono state determinate le aliquote IMU per la medesima annualità 2016, come di seguito dettagliatamente riportato:
 - 0,37 per cento per abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (categorie catastali C/2, C/6 e C/7);
 - 0,56 per l'unità immobiliare locata con contratto stipulato ai sensi della OPCM n. 3769 del 15.05.2009 e per l'unità immobiliare locata al Comune per residenzialità sociale;
 - 0,66 per cento per l'unità immobiliare locata con contratto stipulato ai sensi della Legge 431/1998, limitatamente ai valori minimi corrispondenti alle sole fasce n° 1 e n° 2 delle tabelle allegate al relativo Accordo Territoriale;
 - 0,66 per cento per l'unità immobiliare ad uso abitativo e relativa/e pertinenza/e concessa/e in comodato d'uso gratuito ad ascendenti e discendenti di I° e II°, nonché a collaterali di II° e ciò, subordinatamente all'utilizzo della stessa da parte del comodatario come abitazione principale, a decorrere dalla data di acquisizione della residenza anagrafica del medesimo comodatario nell'unità immobiliare de qua;
 - 0,81 per cento per l'unità immobiliare ad uso abitativo non locata, nonché per i soli immobili non utilizzati, né locati, di categorie catastali C1 e da D1 a D9;
 - 0,76 per cento per tutte le restanti tipologie di cespiti, ivi includendo aree edificabili e terreni agricoli;
- Con la medesima deliberazione è stata inoltre confermata la detrazione d'imposta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, prevista ex lege nell'importo di euro 200,00, spettante per i soli immobili di categoria catastale A/1, A/8 e A/9, dando atto nel contempo che la medesima



Comune dell'Aquila

detrazione avrebbe trovato applicazione in presenza di alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli Enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti ex lege, riconfermando infine al 31 gennaio dell'anno successivo rispetto a quello d'imposta, il termine ultimo ai fini delle presentazioni, a pena di decadenza, delle dichiarazioni di parte dei contribuenti interessati ad usufruire delle aliquote IMU ridotte, da rendersi sulla modulistica predisposta dal Servizio Tributi;

EVIDENZIATO CHE

- In base alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 169, Legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione e che le relative deliberazioni, anche se adottate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fermo restando che in caso di mancata approvazione entro detto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

RIPORTATO CHE

- Il comma 5-octies, dell'art. 4, del D.L. n. 16/2012, convertito con modificazioni con Legge n. 44/2012, nell'inserire il comma 1-bis, all'articolo 6, del Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con Legge n. 77/2009 smi, ha previsto che *"I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi. I fabbricati di cui al periodo precedente sono, altresì, esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi"*;

RIPORTATO INOLTRE CHE

- La Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), ha introdotto importanti novità in materia di Imposta Municipale Propria, con particolare riferimento alla relativa imponibilità per ciò che concerne gli immobili concessi in comodato, i terreni agricoli e quelli montani, gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, quelli situati all'estero ed a canone concordato, recando infine il regime fiscale dei cosiddetti *"imbullonati"*;
- Per quanto nello specifico riguarda il comodato, la richiamata Legge n. 208/2015, all'art. 1, comma 10, lett. a), nel modificare il comma 2, dell'art. 13, del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni con Legge n. 214/2011, elimina la possibilità per i Comuni di assimilare all'abitazione principale l'abitazione concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (figli, genitori);
- La successiva lettera b), nell'introdurre la lettera 0a) al medesimo art. 13, del D.L. 201/2011, convertito con Legge n. 214/2011, prevede la riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari non di categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che le utilizzino come abitazione principale, sulla scorta dei seguenti requisiti, da attestare mediante la ordinaria dichiarazione IMU:
 - il comodante deve risiedere nello stesso comune;



Comune dell'Aquila


- il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza (nello stesso Comune), non classificata in A/1, A/8 o A/9;
- il comodato deve essere registrato;
- Le lettere c) e d), del ridetto art. 1, della Legge di Stabilità 2016, abrogano il regime agevolativo dei terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali (IAP) e coltivatori diretti (CD), poiché questa fattispecie viene interamente esclusa dall'IMU (come già è per la Tasi) dalla legge di stabilità 2016;
- Nello specifico, la lettera c) è intervenuta sul comma 5, dell'articolo 13, del D.L. 201/2011, ristabilendo il moltiplicatore 135 per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni e abolendo la riduzione a 75, prevista dal comma 707, della Legge di Stabilità 2014, fermo restando che il moltiplicatore 135 varrà solo per i terreni agricoli che non sono posseduti e condotti da CD e IAP, completamente esentati dal 2016;
- La successiva lettera d), abroga infine l'art.13, comma 8-bis, del ridetto D.L. 201/2011, che prevedeva la cd. "franchigia" per i terreni agricoli posseduti e condotti da CD e IAP iscritti alla previdenza agricola, che abbatteva l'imponibile dei terreni per scaglioni di valore;
- La susseguente lettera e), anticipa da ultimo dal 21 al 14 ottobre il termine entro il quale i Comuni devono inviare le delibere IMU al MEF, ai fini della relativa pubblicazione, da parte di quest'ultimo, entro il 28 ottobre sul Portale del federalismo fiscale, definendo il termine del 14 ottobre come "perentorio", atteso che la comunicazione delle variazioni IMU entro tale data va di fatto considerata condizione di efficacia delle variazioni stesse;

RIPORTATO ALTRESÌ CHE

- Il comma 13, dell'art. 1, Legge n. 208/2015, ripristina, a decorrere dal 1 gennaio 2016, il criterio contenuto nella circolare n. 9 del 14 giugno 1993, ai fini dell'esenzione dei terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina, estendendo tra l'altro l'esenzione IMU ai terreni agricoli:
 - posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli IAP, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
 - ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile ed inusufruttabile;
- L'ultimo periodo del comma 13 abroga, a decorrere dal 2016, i commi da 1 a 9-bis, dell'art. 1, del D.L. 4/2015, che costituivano il punto di arrivo del reinserimento nell'IMU di parte dei terreni collinari e montani tra il 2014 e il 2015;

RIPORTATO ANCORA CHE

- Il successivo comma 15, nell'integrare il citato articolo 13, comma 2, del D.L. 201/2011 s.m.i., prevede la non applicabilità dell'IMU agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari, estendendo detta previsione anche agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, a prescindere dal requisito della residenza anagrafica;
- In base a quanto stabilito dal susseguente comma 16, che sostituisce il comma 15-bis, dell'articolo 19, del ridetto D.L. 201/2011 s.m.i., l'imposta non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle relative pertinenze ed alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle unità immobiliari che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si applica l'aliquota nella misura ridotta dello 0,4 per cento e la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;



Comune dell'Aquila

- Sempre a mente delle disposizioni di cui al medesimo comma 16, se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

RIPORTATO INFINE CHE

- Per ciò che concerne gli immobili cosiddetti "imbullonati", il comma 21, del ridetto art. 1, stabilisce che *"A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo"*;
- In tal senso, i successivi commi dal 22 al 24 dispongono la procedura in base alla quale potrà applicarsi il più favorevole criterio di determinazione delle rendite dei fabbricati a destinazione speciale, e che in particolare il comma 22 stabilisce che per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti secondo i criteri indicati nel comma 21, i soggetti interessati possono procedere alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale, secondo la procedura DOCFA, mentre il comma 23, limitatamente al 2016, dispone che la rideterminazione delle rendite catastali operata in virtù degli atti di aggiornamento presentati entro il 15 giugno 2016 ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2016 ai fini del pagamento di IMU e TASI;
- Il susseguente comma 53, nell'integrare il contenuto dell'articolo 13, del ridetto D.L. n. 201/2011 smi, dispone che per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'IMU, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento;

RAVVISATO IN MERITO CHE

- A mente delle disposizioni di cui al comma 26, della ridetta legge di stabilità, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;


PRESO ATTO IN MERITO CHE

- Con nota in data odierna, l'Assessore ai Tributi ha richiesto l'incremento dell'aliquota prevista per gli immobili non utilizzati, né locati, di categorie catastali C3, C4 e C5, nella misura massima consentita dalle vigenti disposizioni in materia, e ciò al fine di favorire la locazione degli stessi;

RILEVATO CHE

- Sia pur in virtù della sensibile riduzione subita dal trasferimento erariale straordinario riconosciuto all'Ente Locale per l'annualità 2017 giusta D.L. 244/2016 smi, nonché del minor gettito IMU connesso alla esenzione di cui al richiamato art. 4, comma 5-octies, del D.L. 16/2012, convertito con modificazioni con Legge n. 44/2012, appare opportuno procedere alla riconferma delle aliquote IMU per il corrente esercizio, riconfermando altresì le detrazioni previste per il 2016, provvedendo nel contempo alla rideterminazione delle aliquote di cui alle categorie catastali C3, C4 e C5, nella misura massima consentita dalle vigenti disposizioni in materia, fatte salve le statuizioni recate a tal uopo dall'art. 1, comma 26, Legge n. 208/2015, come modificate da ultimo giusta art. 1, comma 42, Legge 232/2016;

SOTTOLINEATA



Comune dell'Aquila

- La necessità di eseguire, sia pur alla luce delle rilevanti disposizioni introdotte in materia di IMU dalla Legge di Stabilità 2016, una puntuale previsione del gettito connesso all'applicazione dell'imposta anche per la corrente annualità e ciò ancor più in virtù della entrata in vigore delle disposizioni di cui al D.Lgs. 118/2011 smi, recante norme in materia di armonizzazione dei sistemi contabili;

RITENUTO

- Per le ragioni che precedono di provvedere alla fissazione delle aliquote IMU e delle relative detrazioni per l'annualità 2017, in quanto compatibili con le norme de quibus;

Sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa favorevole, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 smi, e del vigente Regolamento Comunale sui Controlli Interni;

Sul presente provvedimento si esprime altresì parere favorevole di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del menzionato D.Lgs. n. 267/2000 smi e del vigente Regolamento di contabilità dell'Ente Locale;

VISTI

- Le Leggi n. 208/2015 e n. 296/2006;
- I D.L. 244/2016, convertito con Legge del 27 febbraio 2017, D.L. n. 201/2011, convertito con L. 214/2011, D.L. n. 16/2012, convertito con L. 44/2012, D.L. 16/2014, convertito con L. 68/2014 e D.L. n. 47/2014, convertito con la Legge n. 80/2014 smi;
- I D.Lgs. n. 23/2011, n. 267/2000 smi e n. 446/1997;
- Le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 33/2016, n. 75/2015 e n. 86/2014;
- Il vigente Regolamento IUC;
- Gli ulteriori pareri di legge;
- la delibera n. 74 del 1.3.2017 con la quale la Giunta Comunale ha approvato la proposta di deliberazione predisposta dal Settore Risorse Finanziarie e ne ha disposto la trasmissione al Consiglio Comunale;
- Il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000, e del Nuovo Regolamento comunale di contabilità ed il parere di regolarità contabile attestante, inoltre, la copertura finanziaria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000 e del Regolamento comunale di contabilità resi dai responsabili dei servizi come risultante dalla scheda che si allega;
- Il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 15.3.2017 prot. 28609, allegato al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale;
- il parere favorevole espresso dalla I Commissione consiliare in data 21.3.2017 giusta dichiarazione resa dal segretario della stessa in calce alla proposta di deliberazione;

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate,

- Di procedere alla riconferma delle aliquote di imposta per l'esercizio 2017, riconfermando altresì le detrazioni previste per il 2016, come di seguito dettagliatamente riportato, provvedendo nel



Comune dell'Aquila

contempo alla rideterminazione delle aliquote IMU di cui alle categorie catastali C3, C4 e C5, nella misura massima consentita dalle vigenti disposizioni in materia, fatte salve le previsioni di cui all'art. 1, comma 26, Legge n. 208/2015, come modificate da ultimo giusta art. 1, comma 42, Legge 232/2016 e ciò sia pur alla luce della sensibile riduzione subita dal trasferimento erariale straordinario riconosciuto all'Ente Locale per la corrente annualità giusta D.L. 244/2016 smi, nonché del minor gettito IMU connesso alla esenzione di cui all'art. 4, comma 5-octies, del D.L. 16/2012, convertito con modificazioni con Legge n. 44/2012 e precisamente:

- 0,37 per cento per abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (categorie catastali C/2, C/6 e C/7);
- 0,56 per l'unità immobiliare locata al Comune per residenzialità sociale;
- 0,66 per cento per l'unità immobiliare locata con contratto stipulato ai sensi della Legge 431/1998, limitatamente ai valori minimi corrispondenti alle sole fasce n° 1 e n° 2 delle tabelle allegate al relativo Accordo Territoriale;
- 0,66 per cento per l'unità immobiliare ad uso abitativo e relativa/e pertinenza/e concessa/e in comodato d'uso gratuito ad ascendenti e discendenti di I° e II°, nonché a collaterali di II° e ciò, subordinatamente all'utilizzo della stessa da parte del comodatario come abitazione principale, a decorrere dalla data di acquisizione della residenza anagrafica del medesimo comodatario nell'unità immobiliare de qua;
- 0,81 per cento per l'unità immobiliare ad uso abitativo non locata, nonché per i soli immobili non utilizzati, né locati, di categorie catastali C1, C/3, C/4, C/5 e da D1 a D9;
- 0,76 per cento per tutte le restanti tipologie di cespiti, ivi includendo aree edificabili e terreni agricoli;
- Di riconfermare, anche per l'annualità 2017, l'importo di € 200,00 quale detrazione di imposta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, spettante alle sole unità immobiliari di categoria catastale A/1, A/8 e A/9;
- Di dare atto che la suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli Enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- Di riconfermare al 31 gennaio dell'anno successivo rispetto a quello d'imposta, il termine ultimo ai fini delle presentazioni, a pena di decadenza, delle dichiarazioni di parte dei contribuenti interessati ad usufruire delle aliquote IMU ridotte, da rendersi sulla modulistica predisposta dal Servizio Tributi;
- Di dare mandato al Settore Risorse Finanziarie, per l'adozione degli atti necessari e conseguenti all'attuazione di quanto stabilito con la presente deliberazione, disponendone nel contempo la trasmissione alla Segreteria Generale ed allo stesso Settore proponente, per quanto di rispettiva competenza.

La proposta di deliberazione è approvata con il seguente risultato:

consiglieri presenti n. 21

consiglieri votanti n. 20

astenuto n.1 (Daniele)

voti contrari n. 3 (Di Cesare, Mancini, Properzi).

voti favorevoli n. 17 (Benedetti, Cimoroni, Di Nicola, Durante, Ferella, Giorgi, Ianni, Ludovici, Masciocco, Mucciante, Nardantonio, Padovani, Palumbo, Perilli, Salem, Santilli, Spacca).

Indi



Comune dell'Aquila

IL CONSIGLIO COMUNALE



Con l'astensione del consigliere Di Cesare, il voto contrario del consigliere Mancini e n. 19 voti favorevoli espressi per alzata di mano,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del TUEL.

Del che è verbale.

IL SEGRETARIO GENERALE

(Avv. Carlo Pirozzolo)

IL PRESIDENTE

(Avv. Carlo Benedetti)



Comune di L'Aquila

Atti Consiliari

Seduta del 30 marzo 2017

Comune di L'Aquila

**Punto n. 9 all'Ordine del Giorno: Imposta Municipale Propria (IMU).
Determinazione aliquote e detrazioni per l'anno 2017.**

PRESIDENTE BENEDETTI CARLO

Chi è favorevole?

Si procede a votazione per alzata di mano.

3 contrari: (Mancini, Di Cesare, Properzi)

1 astenuto: (Daniele).

Esito della votazione: Approvato.

PRESIDENTE BENEDETTI CARLO

Immediata esecutività.

Si procede a votazione per alzata di mano.

1 contrari: (Mancini)

1 astenuto: (Di Cesare).

Esito della votazione: Approvato.



Comune dell'Aquila

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
C.C. n. 37 del 30/3/17
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE



Allegato alla delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 30-3-2017

Oggetto: *Imposta Municipale Propria (IMU). Determinazione aliquote e detrazioni per l'anno 2017.*

CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE ESERCITATO IN SEDE PREVENTIVA AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 49 E 147 BIS C. 1 DEL D. LGS. 267/2000 E SS. MM. E II. SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE E COSTITUENTE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa *ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000*, e del Regolamento comunale di contabilità.

Ai sensi dell'art. 49 del vigente d. lgs. 267/2000 si attesta che l'atto **comporta** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente.

L'Aquila, 1 marzo 2017

Il Dirigente del Settore Risorse Finanziarie
Dott. Fabrizio Giannangeli

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Visto il parere di regolarità tecnica espresso, sul presente atto si esprime parere di regolarità contabile, attestante, inoltre, la copertura finanziaria, *ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n° 267/2000* e del Regolamento comunale di contabilità.

L'Aquila, 1 marzo 2017

Il Dirigente del Settore Risorse Finanziarie
Dott. Fabrizio Giannangeli

COMUNE DELL'AQUILA

Provincia dell'Aquila

ORGANO DI REVISIONE

Città dell'Aquila

Prot. n° 0028609 del 15/03/2017


INTERNA

Al Settore Affari Generali e Istituzionali

Ufficio Consiglio Comunale

In allegato si trasmette il parere richiesto sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto: "Imposta Municipale Propria (IMU). Determinazione aliquote e detrazioni per l'anno 2017".

Il Presidente del Collegio



COMUNE DELL'AQUILA

Provincia dell'Aquila

ORGANO DI REVISIONE

Parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto: "Imposta Municipale Propria (IMU). Determinazione aliquote e detrazioni per l'anno 2017".

Il Collegio dei Revisori,

- Visto il D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- Visto l'art. 1 commi 639 e seguenti della L. 147/2013;
- Vista la richiesta di cui all'oggetto prot. 0026993 del 13.03.2017;
- Vista la delibera di G.C. n. 74 del 01.03.2017;
- Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile;
- Vista la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale;

Considerato che, come esposto nella proposta di deliberazione di C.C., la rideterminazione delle aliquote inerenti le categorie catastali C3, C4 e C5 resta sospesa ai sensi dell'art. 1, comma 26 della L. n. 208/2015 e s.m.i.;


Esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale concernente: "Imposta Municipale Propria (IMU). Determinazione aliquote e detrazioni per l'anno 2017".

L'Aquila 15 marzo 2017

Bruna Battista

Roberto Cutracci

Claudio Broccolini



The image shows three handwritten signatures, each written over a horizontal line. The signatures are in black ink and appear to be cursive or semi-cursive. The first signature is the most legible, followed by the second, and the third is the most stylized and difficult to read.